

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2013

che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) in un'ottava regione

(2013/441/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/274/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che determina il secondo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) <sup>(2)</sup>, l'ottava regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.
- (2) Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS riguardanti tutte le domande in tale regione, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.
- (3) La condizione di cui alla prima frase dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento VIS risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nell'ottava regione.
- (4) In considerazione della necessità di stabilire la data d'inizio del VIS nell'immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Atteso che il regolamento VIS sviluppa l'acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato l'attuazione del regolamento VIS nel proprio diritto interno ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen <sup>(3)</sup>; il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen <sup>(4)</sup>; l'Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(5)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(6)</sup> relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(7)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(8)</sup>.
- (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis

<sup>(3)</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.<sup>(4)</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.<sup>(6)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.<sup>(7)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.<sup>(8)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.<sup>(1)</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.<sup>(2)</sup> GU L 134 del 24.5.2012, pag. 20.

di Schengen <sup>(1)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>.

- (11) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (12) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (13) Per quanto concerne la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il sistema d'informazione visti entra in funzione a partire dal 5 settembre 2013 nell'ottava regione determinata con decisione di esecuzione 2012/274/UE.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2013

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.